



## QUESTURA DI TERAMO

DIVISIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE E DELL'IMMIGRAZIONE

UFFICIO LICENZE

Prot. Cat. 11A /Div. P.A.S.I./19

Teramo, data del protocollo

OGGETTO: Obbligo di registrazione e comunicazione degli alloggiati ai sensi dell'art. 109 T.U.L.P.S..

- Chiarimenti ai sensi del D.L. 113/78 convertito con legge 132/2018.

Ai COMUNI di

TERAMO  
ALBA ADRIATICA  
ANCARANO  
ARSITA  
ATRI  
BASCIANO  
BELLANTE  
BISENTI  
CAMPLI  
CANZANO  
CASTEL CASTAGNA  
CASTELLALTO  
CASTELLI  
CASTIGLIONE M. RAIMONDO  
CASTILENTI  
CELLINO ATTANASIO  
CERMIGNANO  
CIVITELLA DEL TRONTO  
COLLEDARA  
COLONNELLA  
CONTROGUERRA  
CORROPOLI  
CORTINO  
CROGNALETO  
FANO ADRIANO  
GIULIANOVA  
ISOLA DEL GRAN SASSO  
MARTINSICURO  
MONTEFINO  
MONTORIO AL VOMANO  
MORRO D'ORO  
MOSCIANO SANT'ANGELO  
NERETO  
NOTARESCO  
PENNA S. ANDREA  
PIETRACAMELA  
PINETO  
ROCCA S. MARIA

ROSETO DEGLI ABRUZZI  
SANT'OMERO  
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA  
SILVI  
TORANO NUOVO  
TORRICELLA SICURA  
TORTORETO  
TOSSICIA  
VALLE CASTELLANA

e, p. c.

**Alla Prefettura – U.T.G.**

**TERAMO**

~~~~~

Ai fini della massima diffusione tra tutti i titolari di attività con strutture ricettive tenuti alla presentazione di S.C.I.A., onde assicurare l'uniforme applicazione della normativa in materia di obbligo di registrazione e comunicazione degli alloggiati si rammenta che hanno l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 109 TULPS tutte le suddette strutture.

L'obbligo in esame, infatti, come anche confermato dall' art. 19 bis del Decreto Legge riportato in oggetto, si applica non solo ai gestori professionali (vale a dire coloro che agiscono nelle diverse forme di imprese conosciute dall'ordinamento) ma anche a coloro che svolgono attività ricettive con carattere saltuario; la norma intende, infatti, assicurare all'Autorità di P.S. notizie di variazioni di alloggio delle persone.

In tale ambito, pertanto, sono interessate dalla normativa tutte le strutture di accoglienza non convenzionale, quali gli esercizi di "bed and breakfast", indipendentemente dal fatto che le prestazioni da essi erogate abbiano carattere professionale o, appunto, meramente occasionale.

Ma appare opportuno sottolineare come all'obbligo in parola soggiacciono anche coloro che cedono in locazione immobili per periodi di tempo più o meno brevi, in considerazione che il citato art. 19 bis del D.L. 113/2018 interpreta autenticamente l'art. 109 detto nel senso che tale norma ben si applica ai soggetti che cedono, in locazione o in sub – locazione, immobili con contratti della durata inferiore a 30 giorni.

Continuano, invece, ad essere sottratti agli obblighi di cui all'art. 109 TULPS le cessioni, pur se della medesima durata, che avvengono a titolo di liberalità o sulla base di rapporti di carattere gratuito.

Con l'occasione appare utile ribadire che tale comunicazione al Questore dei dati delle persone alloggiate deve avvenire esclusivamente secondo le modalità individuate dal Decreto del Ministero dell'Interno del 7 gennaio 2013, vale a dire obbligatoriamente attraverso mezzi informatici o telematici, previa abilitazione all'inserimento dei dati nel sistema informatico rilasciata all'interessato dalla Questura territorialmente competente.

Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati con le predette modalità deve essere, con ogni mezzo, tempestivamente comunicato alla Questura territorialmente competente.

In tale ipotesi, ossia solo nel caso in cui insorgano comprovate difficoltà di natura tecnica per l'inserimento dei dati, la comunicazione potrà avvenire via fax o attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La violazione degli obblighi di registrazione e comunicazione degli alloggiati, si ricorda, è punita ai sensi dell'art. 17 TULPS.

Si unisce in allegato il modello da utilizzare per la richiesta di registrazione all'interno del sistema informatico dai titolari di struttura ricettiva ovvero dai proprietari di immobili.

IL QUESTORE  
(De Simone)